

STATUTO

FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN
VIA GROPPi 5

Numero REA: MN - 164493

Codice fiscale: 01523210209

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	AL N. 60.316 REP. N. 18.413 RACC.	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Castiglione delle Stiviere (Mn) la Società cooperativa denominata	
	"FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa ha lo scopo mutualistico, suo fine è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione di risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo (professionale, di volontariato o quali utenti) partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare la propria attività con quella di enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con	

	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La cooperativa può aderire alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Mantova.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/01 e successive modificazioni od integrazioni.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	la gestione di una impresa per l'assunzione ed esecuzione in	

	Cooperativa, col lavoro fornito anche dai propri soci, di lavori, opere e prestazioni di:
	- Gestione di Servizi Socio Assistenziali, Sanitari, Educativi, Riabilitativi, Scolastici, di Formazione all'Autonomia, di Assistenza, di Residenzialità, di Laboratori Protetti ed attività lavorative in genere, a favore di minori e adulti con disabilità fisica e psichica, anziani, persone con fragilità sociali, minori in età infantile, donne vittime di violenza, migranti, ed alla collettività nelle forme e nei sensi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.
	- ogni tipo di servizio affidato in out-sourcing da Enti pubblici e privati compresi, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di assistenza, anche domiciliare ed infermieristica, ad anziani e disabili, servizi diurni, semi-residenziali e residenziali a valenza sociale e sanitaria per tutte le categorie di svantaggio, servizi formativi e riabilitativi per la diagnosi e cura, centri per l'infanzia e l'adolescenza, il servizio di soccorso e trasporto infortunati, invalidi ed infermi, i servizi di elaborazione e riscossioni oneri o tributi, i servizi di pulizia e manutenzione di parchi e giardini, , ecc.
	- la produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;
	- la prestazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare a Enti Pubblici e Aziende Speciali Municipalizzate;
	- la conduzione di aziende agricole, ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connesse alla coltivazione e commercializzazione dei prodotti da essa derivanti, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;
	- la conduzione di attività commerciali quali librerie, mercatini dell'usato, banchi alimentari, spazi per il riuso e la rimessa sul mercato di oggetti e beni usati, rilegatoria e fotocoproduzione, stampa e diffusione libri;
	- Promozione di incontri, dibattiti, mostre e qualsiasi attività culturale e ricreativa tendente a creare sensibilità, informazione e conoscenza;
	- facchinaggio, carico e scarico e tutte le attività preliminari e complementari nei limiti di legge, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, presso Enti pubblici e locali, presso ditte e/o privati,
	- l'esercizio di trasporti, sia nazionali che internazionali, di merci per conto di terzi di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo,
	- servizi di logistica, di magazzinaggio e di distribuzione merci di qualsiasi tipo,

	- effettuare lavori utilizzando autotrasportatori, auto sollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi, escavatoristi, operatori in genere di mezzi d'opera e simili,	
	- l'esercizio di riparazione e manutenzione di mezzi meccanici, macchine operatrici ed autoveicoli anche per conto di terzi, comprese le attività di meccanica motoristica, gommista, elettrauto e carrozzeria,	
	- l'attività di gestione di aree con impianti di distribuzione automatica di carburante, l'attività di manutenzione e lavaggio automezzi, le attività di saldatura e sbavatura,	
	- servizi di pulizia di immobili e strutture di ogni genere, reparti di fonderia, capannoni e macchine industriali, servizi ausiliari, anche con attrezzatura specifica, sterilizzazione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione,	
	- servizi di pulizie presso oratori, chiese, biblioteche,	
	- acquistare, vendere, permutare e noleggiare attrezzature ed automezzi per il movimento terra e l'esecuzione di opere edili, come anche le attività di imbiancatura ed accessorie,	
	- svolgere le seguenti attività: parcheggiatori, guide turistiche, pulitori, netturbini,	
	- l'attività di lavorazione metalli, fresatura, tornitura, carpenteria, cernita ed assemblaggio di materiali legnosi, ferrosi in genere e non;	
	- la raccolta, il trasporto, la lavorazione e la commercializzazione di qualsiasi tipo di metallo, ferroso e non ferroso, nonché lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo;	
	- servizi di stoccaggio, trattamento, lavorazione, smaltimento e trasporto di rifiuti di ogni tipo, anche speciali e pericolosi, compresa la gestione di discariche controllate e la compattazione mediante l'utilizzo di macchine operatrici e la gestione e realizzazione di impianti di trattamento, di selezione, di riciclaggio, incenerimento e stoccaggio provvisorio e/o definitivo di qualsiasi tipo di rifiuto;	
	- gestioni di impianti di produzione, recupero e distribuzione di energia sotto qualsiasi forma,	
	- gestione di impianti di trattamento degli effluenti solidi, liquidi e gassosi anche provenienti da processi di combustione, agricoli e industriali in genere,	
	- impianti per la protezione ambientale quali opere di bonifica di zone alterate da impatto antropico, opere di mascheramento di rimboschimento e simili, opere per la captazione e o la raccolta di biogas, percolati ed eluati in genere.	
	- servizi di raccolta ed elaborazione dati, anche svolta presso le ditte committenti,	
	- servizi di supporto alla produzione di ogni tipologia di prodotto e servizio, come il trattamento, la lavorazione e insaccatura di carni e altri prodotti alimentari nonché il controllo della produzione stessa anche in relazione alla verifica di prescritti standard di qualità,	
	- servizi di recapito fiduciario e simili, servizi di custodia	

	e di portierato alle cose e alle persone; - l'assunzione di lavori di tutela ambientale, raccolta e trattamento di RSU (rifiuti solidi urbani, anche assimilati ed industriali), ivi compresi quelli speciali e pericolosi, di difesa del territorio, di realizzazione e manutenzione di aree pubbliche e private, ivi incluse quelle destinate a verde, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, fasce boschive e riserve naturali;	
	l'esecuzione di lavori di murature, imbiancatura, manutenzione e restauro di mobili e manufatti e riparazioni in genere;	
	- la gestione di self service e di bed and breakfast e attività di bar e ristorazione, panifici e pastifici,	
	la gestione di impianti e centri sportivi e/o strutture ricreative, alberghiere, pubbliche e/o private;	
	- ogni tipo di attività che consente di impiegare gli animali, con particolare riferimento a quelli domestici e così detti di compagnia, per il recupero fisico e psichico di persone svantaggiate e bisognose; attività di dog sitter,	
	- gestione di attività di marketing anche attraverso call center;	
	- gestione di reception e call center,	
	- gestione di servizi di segretariato sociale e medico;	
	Per il migliore raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei.	
	La Cooperativa può anche intraprendere qualsiasi altra attività produttiva atta a favorire la diversificazione e lo sviluppo dell'azienda anche allo scopo di creare nuove opportunità di occupazione, soprattutto per giovani disoccupati o persone in stato, temporaneo o permanente, di difficoltà od emarginazione.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	

	sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	

	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
	a) alla loro formazione professionale;
	b) al loro inserimento nell'impresa.
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo stabilisce:
	1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
	3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclu-

9 di 24

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche consegnata a mano o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per fallimento o per causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 giorni.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata anche elettronica o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	Si applica l'art.2532 c.c.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	b) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai tratta-	

	menti pensionistici previsti dalla legge;	
	d) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	e) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto j);	
	f) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	g) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	h) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	i) in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, abbia visto risolto il medesimo per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo soggettivo a seguito di comportamenti e/o gravi mancanze e/o inadempimenti e salvo che, in assenza di interruzione per giusta causa o disciplinare, l'organo amministrativo ritenga possibile reperire in tempi brevi una diversa collocazione lavorativa con la stipula di un ulteriore rapporto di lavoro;	
	j) abbia visto risolto dalla cooperativa, per inadempimento contrattuale da parte di esso lavoratore, l'ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti h) e i), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Si applica l'art. 2533 c.c.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano o in formato elettronico.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	

	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche i ristorni già approvati non distribuiti e disponibili (la cui ripartizione è stata determinata dal successivo art.22 e dall'apposito regolamento) anche inclusi nel capitale sociale come aumenti gratuiti ai sensi dell'art.2545 sexies comma 4 al netto delle ritenute per legge, il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile detratte le eventuali perdite maturate imputabili al capitale sociale alla data del bilancio di cui al comma precedente.
	Si applica l'art.2514 lettera c) c.c. e 46 del presente statuto. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio. E' applicabile il frazionamento del pagamento nel limite massimo di cinque anni ai sensi l'art.2535 comma 3.
	Art. 14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (uno) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere f), g), h), i) e j), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-

13 di 24

	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (un) voto.	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Patrimonio)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresenta-	

	ti da quote ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,00 (venticinque/00); da versarsi ogni anno anche attraverso la dilazione in rate o con modalità che l'organo amministrativo potrà deliberare
	a) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
	g) degli eventuali aumenti gratuiti di Capitale Sociale dei ristorni di cui all'art.22.
	Art. 22 Ristorno
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote ovvero di azioni di cui agli artt. 17 e ss. sottoscritte e versate come previsto dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ivi contemplate.
	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali; tale ripartizione deve essere adottata conformemente quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
	b) La qualifica / professionalità;
	c) I compensi erogati;
	d) Il tempo di permanenza nella società;
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;
	f) La produttività.
	I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore

	delle quote detenute da ciascun socio.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;	
	f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato o il Revisore Legale.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata anche a mano o comunicazione via fax o altro mezzo manuale ed elettronico (esempio PEC o e mail) idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	

	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	3) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;	
	4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;	
	5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo legale;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo legale;	
	7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;	
	8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;	
	9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	

	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;	
	- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per le maggioranze necessarie ai fini dell'approvazione delle deliberazioni medesime, si rinvia alle relative vigenti disposizioni del Codice Civile, con la precisazione che le maggioranze sono calcolate tenendo conto, in luogo della percentuali di capitale, del numero complessivo dei soci e dei voti agli stessi spettanti.	
	Art. 28 (Elezione cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Possono partecipare all'assemblea solo gli aventi diritto di voto.	
	È data la possibilità agli aventi diritto di partecipare all'assemblea mediante mezzi di comunicazione elettronica ritenuti idonei ai sensi dell'art.2370 c.c.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19 secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio può rappresentare fino a 10 (dieci) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	E' data la possibilità di voto anche per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art.2538 comma 5.	
	In tale caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
	Art. 31 (Consiglio di amministrazione)
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.
	La nomina del Presidente o del Vicepresidente o di entrambi può essere demandata al Consiglio di Amministrazione.
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
	Gli amministratori sono rieleggibili.
	Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo Amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)
	La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori che possono compiere le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.
	Gli Amministratori pertanto sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione avviene mediante avviso, anche di tipo telematico, spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori) Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale o del Revisore Legale, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.
	Art. 36 (Rappresentanza) Il presidente e il vicepresidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza in forma disgiunta della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Nell'atto di nomina la rappresentanza può essere attribuita dal Consiglio anche ad altri membri dell'organo amministrativo in forma disgiunta o congiunta. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza è generale.
	Art. 37 (Collegio sindacale) Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
	Art. 38 (Revisione Legale) Nel caso in cui sia stato nominato il Collegio Sindacale e che quest'ultimo sia integralmente costituito da Revisori Legali dei Conti iscritti nel Registro dei Revisori Legali e delle Società di Revisione, la cooperativa, ai sensi dell'articolo 2409 bis 3° co. C.C. potrà affidare al Collegio la revisione legale dei conti. In caso contrario dovrà essere nominato un Revisore Legale dei

	Conti o una Società di Revisione, iscritta nel registro di cui al comma precedente.	
	Art. 39 (Altri Sistemi di Amministrazione e Controllo)	
	La società potrà essere amministrata anche secondo quanto previsto dal paragrafo V-Sistema Dualistico, artt. 2409-octies e seguenti o dal Paragrafo VI-Sistema Monistico, artt. 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c) e di dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	Art. 42 (Conciliazione)	
	Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia (MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA) secondo il suo Regolamento (qui richiamato integralmente) ed eventuali successive modificazioni, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo n. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione come prevista dal presente articolo sarà risolta mediante arbitrato, secondo quanto previsto dai successivi articoli 43 e 44.	
	Art. 43 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	

	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003, come meglio disciplinato al precedente articolo 42.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede su domanda della parte più diligente.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi di quanto previsto dall'art. 820 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	

	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	1. E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	2. E' vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerti in sottoscrizione ai soci lavoratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	4. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	
	F.to Luca Cimarosti	
	F.to Fabrizio Rossi Notaio	